



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sul periodo di protezione (CPP)

Valida dal 1° gennaio 2012

Stato: 1° aprile 2024

318.507.24 i CPP

04.24

Introduzione

La presente circolare disciplina il periodo di protezione e la prestazione transitoria secondo gli articoli 32–34 LAI.

Il sistema di rendite lineare introdotto con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI comporta modifiche con effetto dal 1° gennaio 2022, secondo quanto descritto nel capitolo 6.

I N. 1014 e 1016 sono modificati con effetto dal 1° aprile 2024 per quanto riguarda il momento in cui viene adeguato il diritto alla rendita.

Indice

Abbreviazioni	4
1. Periodo di protezione	5
2. Condizioni per il diritto a una prestazione transitoria ..	5
3. Durata della prestazione transitoria e riesame del grado d'invalidità	8
3.1. Inizio del diritto alla prestazione transitoria	8
3.2. Riesame del grado d'invalidità.....	9
3.3. Fine del diritto alla prestazione transitoria	9
4. Diritto alla rendita	10
5. Importo della prestazione transitoria	11
6. Ripercussioni del nuovo sistema di rendite dal 1° gennaio 2022	13
6.1. Soppressione della rendita prima del 1° gennaio 2022....	14
6.2. Riduzione della rendita prima del 1° gennaio 2022	14
6.3. Soppressione della rendita dopo il 1° gennaio 2022.....	14
6.4. Riduzione della rendita dopo il 1° gennaio 2022.....	15

Abbreviazioni

AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo/i
CIRAI	Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
cpv.	capoverso
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera/e
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)

1. Periodo di protezione

1000 Se la riduzione o la soppressione di una rendita può dare diritto a una prestazione transitoria, l'assicurato deve esserne informato nella decisione in merito alla riduzione o alla soppressione.

2. Condizioni per il diritto a una prestazione transitoria

Art. 32 cpv. 1 LAI

- ¹ L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:*
- a. nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;*
 - b. l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e*
 - c. prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.*

Art. 30 cpv. 1 OAI

- ¹ La prestazione transitoria è versata se:*
- a. dall'esame dell'ufficio AI risulta che sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 LAI; e*
 - b. l'assicurato presenta un certificato medico:*
 - 1. che attesta la sua incapacità al lavoro del 50 per cento o superiore, e*
 - 2. secondo la cui prognosi l'incapacità al lavoro è destinata a perdurare.*

1001 Secondo l'articolo 88^{bis} capoverso 2 lettera a OAI, il periodo di tre anni (qui di seguito «periodo di protezione») in cui l'assicurato può chiedere una prestazione transitoria in seguito alla riduzione o alla soppressione della rendita inizia il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione.

- 1002 Il periodo di protezione dura in ogni caso tre anni. Se durante questo periodo le condizioni di cui all'articolo 32 LAI sono soddisfatte a più riprese, il diritto alla prestazione transitoria può nascere più volte.
- 1003 L'incapacità al lavoro del 50 per cento secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera a LAI si riferisce, in caso di svolgimento di un'attività lucrativa concreta, all'attività corrispondente e al grado d'occupazione convenuto.
- Esempio:*
Se, dopo la riduzione della rendita, l'assicurato può svolgere un'attività lucrativa al 40 per cento, ma per motivi di salute la può esercitare soltanto al 50 per cento (risultato: grado d'occupazione del 20 %), egli adempie le condizioni.
- Negli altri casi l'incapacità al lavoro si riferisce alla capacità al guadagno residua sull'intero mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione.
- 1004 L'incapacità al lavoro deve durare 30 giorni consecutivi affinché dal 31° giorno nasca il diritto alla prestazione transitoria. Inoltre, il 31° giorno d'incapacità al lavoro deve rientrare nel periodo di protezione, affinché quest'ultima sia ancora valida.
- 1005 Secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera b LAI, l'incapacità al lavoro deve continuare a sussistere dopo il 31° giorno. Questo significa che al momento in cui il medico curante attesta l'incapacità al lavoro, egli non può prevedere quando l'assicurato sarà nuovamente in grado di lavorare e ritiene che non si tratti di un caso di poco conto.
- 1006 Per dare diritto alla prestazione transitoria l'incapacità al lavoro non deve necessariamente essere dovuta all'infermità per cui era stata concessa la rendita poi ridotta o soppressa.

1007 Il diritto a una prestazione transitoria presuppone inoltre che prima della riduzione o della soppressione della rendita l'assicurato abbia partecipato a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione (art. 32 cpv. 1 lett. c LAI).

Esempio:

Secondo il rapporto medico le condizioni di salute dell'assicurato sono migliorate. Dal riesame del potenziale d'integrazione si evince che egli può riprendere un'attività a tempo pieno senza che sia necessario attuare provvedimenti d'integrazione. Dal confronto dei redditi risulta un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento. La rendita viene quindi soppressa e l'assicurato non può avere diritto alla prestazione transitoria.

1008 L'assicurato ha diritto alla prestazione transitoria se dall'esame dell'ufficio AI emerge che adempie le condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 LAI e presenta il modulo di richiesta della prestazione transitoria, contenente anche il certificato medico. Questo deve attestare che sussiste un'incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento e che in base alla sua prognosi l'incapacità al lavoro secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera b LAI è destinata a perdurare.

Il modulo di richiesta online è suddiviso in due parti. L'assicurato compila la sua parte e avvia così il processo. Al momento della trasmissione di questa parte all'ufficio AI, un messaggio automatico chiede all'assicurato di comunicare al proprio medico che deve compilare l'altra parte del modulo. Se il medico non lo fa, l'ufficio AI gli richiede le informazioni necessarie.

3. Durata della prestazione transitoria e riesame del grado d'invalidità

3.1. Inizio del diritto alla prestazione transitoria

Art. 32 cpv. 2 LAI

² *Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.*

1009 Il diritto alla prestazione transitoria nasce (retroattivamente) all'inizio del mese in cui le condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 LAI sono soddisfatte (cfr. N. 1003 segg.).

Esempio:

Se l'incapacità al lavoro inizia il 25 ottobre 2021, il periodo di 30 giorni termina il 24 novembre 2021. Il diritto alla prestazione nasce quindi retroattivamente il 1° novembre 2021.

1010 La prestazione transitoria è concessa all'assicurato mediante un preavviso e una decisione. Per accelerare la procedura di pagamento, la deliberazione e tutti i dati necessari sono comunicati alla cassa di compensazione simultaneamente al preavviso. Fanno parte di questi dati, oltre al conto bancario, anche informazioni sulle istituzioni che, se del caso, anticipano prestazioni (datori di lavoro, assicuratori d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazione contro la disoccupazione, aiuto sociale ecc.). Va allegata una copia della richiesta di prestazione transitoria. Nella comunicazione della deliberazione si richiama inoltre l'attenzione della cassa di compensazione sul fatto che deve controllare se sono state anticipate prestazioni.

1011 Per quanto riguarda la compensazione dei versamenti retroattivi con gli anticipi versati da terzi si applicano le disposizioni delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3.2. Riesame del grado d'invalidità

Art. 34 cpv. 1 LAI

1 L'ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all'articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità.

- 1012 L'ufficio AI che concede la prestazione transitoria dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità ai sensi dell'articolo 34 LAI.

3.3. Fine del diritto alla prestazione transitoria

Art. 32 cpv. 3 LAI

³ Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).

Art. 30 cpv. 2 OAI

² Se le condizioni di cui all'articolo 32 LAI non sono più adempiute, il diritto alla prestazione transitoria decade alla fine del mese in cui l'ufficio AI notifica la soppressione della prestazione.

- 1013 Se le condizioni di diritto non sono più soddisfatte, ad esempio se l'incapacità al lavoro scende al di sotto del 50 per cento, il diritto alla prestazione transitoria si estingue alla fine del mese in cui la decisione in merito alla soppressione di detta prestazione è notificata all'assicurato.

Affinché la cassa di compensazione possa cessare di versare la prestazione a partire da questa data, bisogna notificarle il preavviso.

Il riesame del grado d'invalidità prosegue.

Fino alla sua conclusione, l'assicurato continua a ricevere la rendita eventualmente versata prima della concessione della prestazione transitoria (quella successiva alla riduzione della rendita), previa deduzione della prestazione transitoria.

Se il riesame del grado d'invalidità è già concluso al momento in cui la prestazione transitoria cessa di essere versata, le decisioni in merito alla soppressione della prestazione transitoria e al nuovo grado d'invalidità possono essere simultanee (analogamente al N. 1014).

- 1014
04/24
- Se le condizioni di diritto continuano a essere soddisfatte, il diritto alla prestazione transitoria si estingue alla fine del mese in cui l'ufficio AI notifica la decisione in merito al grado d'invalidità (eccezione, cfr. N. 1016). La soppressione della prestazione transitoria e il nuovo grado d'invalidità sono oggetto di un'unica decisione. Secondo l'articolo 97 LAVS in combinato disposto con l'articolo 66 LAI, un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Affinché la cassa di compensazione possa cessare di versare la prestazione transitoria e continuare a versare la rendita o versarne una nuova per tempo, bisogna notificarle il preavviso.

4. Diritto alla rendita

Art. 34 cpv. 2 LAI

² *Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato:*

- a. nasce il diritto a una rendita, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;*
- b. la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità subisce una notevole modificazione.*

- 1015
- Il riesame del grado d'invalidità si conclude con un preavviso e una decisione notificati all'assicurato.

1016
04/24 Secondo l'articolo 34 capoverso 2 LAI, il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI emana la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato nasce di regola il diritto a una rendita, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita. La rendita corrente prima del versamento della prestazione transitoria è di regola adeguata a partire da questo momento, se il grado d'invalidità subisce una notevole modifica.

Eccezionalmente, nei casi in cui il riesame porti a un grado d'invalidità superiore a quello precedente, si deroga all'articolo 34 capoverso 2 LAI. Il nuovo diritto alla rendita viene quindi determinato analogamente alle disposizioni di revisione:

Esso nasce al più presto a partire dal mese in cui è stato fatto valere il diritto alla prestazione transitoria (cfr. art. 88^{bis} cpv. 1 lett. a OAI; cfr. anche il N. 5600 CIRAI). Il peggioramento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).

5. Importo della prestazione transitoria

Art. 33 LAI

¹ *La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 corrisponde:*

- a. alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;*
- b. alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.*

² *Se l'assicurato ha diritto a una rendita completa per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.*

Art. 31 OAI

¹ *La prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI è parificata a una rendita AI. Gli articoli 30, 36–40, 43, 47 e 50 LAI si applicano per analogia.*

² *Se l'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria oltre a una rendita AI corrente, la rendita AI e la prestazione transitoria sono versate sotto forma di un'unica prestazione.*

1017 Secondo l'articolo 33 LAI, la prestazione transitoria corrisponde alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa. A tal fine vengono riutilizzate le basi di calcolo della vecchia rendita AI.

Pertanto, se la rendita è stata soppressa, l'importo della prestazione transitoria è identico a quello della rendita che l'assicurato riceveva in precedenza.

Esempio:

Prima della reintegrazione, un assicurato riceveva una rendita intera in quanto invalido al 100 per cento. In seguito alla ripresa di un'attività lucrativa a tempo pieno, la sua rendita è stata soppressa. Se nel periodo di protezione di tre anni insorge ad esempio un'incapacità al lavoro del 60 per cento e le condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 LAI sono adempiute, viene versata una prestazione transitoria pari a una rendita intera.

1018 La prestazione transitoria è calcolata come una rendita. Nel calcolo della rendita va tenuto conto di eventuali cambiamenti nella situazione dell'assicurato (divorzio, matrimonio, decesso del coniuge, cambiamenti concernenti i figli che danno diritto a una rendita per i figli ecc.).

1019 Se la rendita è stata ridotta, la prestazione transitoria corrisponde alla differenza tra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta. La prestazione dell'AI comprende quindi la prestazione transitoria e la rendita che l'assicurato ha ricevuto dopo la riduzione della stessa. Viene versata un'unica prestazione. In questi casi, prima di emanare una decisione in merito alla prestazione transitoria, bisogna dedurre la rendita corrente.

01/22 **6. Ripercussioni del nuovo sistema di rendite dal
1° gennaio 2022**

Disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020, lett. b e c (Ulteriore sviluppo dell'AI)

***b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari
che non hanno ancora 55 anni compiuti***

- ¹ *I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.*
- ² *Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità.*
- ³ *Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l'articolo 28b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quello precedente, all'assicurato viene versato l'importo precedente fintantoché il suo grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.*

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

6.1. Soppressione della rendita prima del 1° gennaio 2022

- 1020 La prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI) si basa sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicato fino al 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 2 vLAI).
- 1021 Il nuovo diritto alla rendita (art. 34 cpv. 2 lett. a LAI) è determinato in base al sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022 (cfr. N. 4100 segg. CIRAI).

6.2. Riduzione della rendita prima del 1° gennaio 2022

- 1022 La prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI) si basa sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicato fino al 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 2 vLAI).
- 1023 Per la revisione delle rendite correnti (art. 34 cpv. 2 lett. b LAI) vanno applicate le lettere b e c delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI; cfr. N. 5700 segg. CIRAI).

6.3. Soppressione della rendita dopo il 1° gennaio 2022

- 1024 La prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI) si basa sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022, se la rendita soppressa era stata adeguata conformemente alla lettera b capoverso 1 o 3 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI).

- 1025 Il nuovo diritto alla rendita (art. 34 cpv. 2 lett. a LAI) è determinato in base al sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022 (cfr. N. 4100 segg. CIRAI).

6.4. Riduzione della rendita dopo il 1° gennaio 2022

- 1026 La prestazione transitoria versata in aggiunta a una rendita corrente (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI) si basa sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022, se la rendita era stata adeguata conformemente alla lettera b capoverso 1 o 3 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI).
- 1027 La revisione delle rendite correnti (art. 34 cpv. 2 lett. b LAI) si basa sul sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022, se la lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI) non è applicabile (cfr. N. 5700 segg. CIRAI). La revisione delle rendite correnti degli assicurati che al 1° gennaio 2022 hanno 55 anni compiuti si basa sul sistema di rendite applicato fino al 31 dicembre 2021.